

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, NAPOLITANO FRANCESCO, PITZALIS, DE MEO, FORNALE,
BUFFONE, CASTELLUCCI

Presentata il 20 febbraio 1968

**Perequazione assegno Cassa ufficiali - Esercito -
indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio permanente**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 maggio 1940, n. 371, istituiva per gli ufficiali dell'Esercito, la «Cassa ufficiali», finanziata mediante versamenti proporzionali degli ufficiali in servizio permanente effettivo ed integrata all'occorrenza da fondi del Ministero della guerra.

Lo scopo precipuo di questa istituzione era quello di conferire agli ufficiali obbligati a lasciare il servizio in età relativamente giovane e con assegni di scarso rilievo, mensilmente, un « assegno speciale ». Tale assegno contribuiva, difatti, a fare raggiungere, per ogni grado, il complessivo trattamento di quiescenza pari all'incirca ai quattro quinti degli assegni percepiti dal pari grado in servizio permanente effettivo e veniva corrisposto per un periodo di otto anni.

Qualora allo scadere di detto periodo l'ufficiale non avesse raggiunto i 65 anni di età, l'assegno speciale veniva corrisposto fino al 65° anno dopo di che l'ufficiale veniva a percepire, oltre alla pensione spettantegli per il servizio prestato, un assegno, sempre corrisposto dalla « Cassa ufficiali » più consistente di quello goduto fino al 65° anno.

La legge della quale si parla poneva tutti gli ufficiali, aventi diritto a beneficiare dell'assegno della « Cassa ufficiali » allo stesso livel-

lo, per cui ogni ufficiale veniva a percepire l'assegno, stabilito per il proprio grado, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio permanente.

Nel 1958, nell'intento di rivalutare l'assegno speciale, in relazione al mutato potere d'acquisto della moneta, è stata promulgata la legge 4 marzo 1958, n. 168, la quale:

abolisce la concessione dell'assegno fino al 65° anno;

stabilisce la corresponsione dell'assegno speciale dopo il 65° anno: maggiorato di tre volte per gli ufficiali che hanno lasciato il servizio permanente effettivo anteriormente al 1° gennaio 1946 e cinque volte per gli ufficiali che hanno lasciato il servizio permanente effettivo dopo il 1° gennaio 1946 (questa ultima maggiorazione è stata, poi, portata a otto volte dal decreto ministeriale in data 28 maggio 1958 creando un maggiore divario con la prima categoria di ufficiali).

Come era da prevedere il differente trattamento, che ha colpito gli ufficiali più anziani di età (i cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1946) è stato causa di grave malcontento anche perché la disposizione è ritenuta ingiusta e in contrasto con la legge originaria che non prevedeva alcuna differenziazione.

Ad eliminare il grave inconveniente verificatosi è stata redatta la seguente proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera.

La proposta non comporta alcun onere al bilancio dello Stato, in quanto la relativa spe-

sa sarà a carico della « Cassa ufficiali » i cui fondi sono notevolmente aumentati in relazione alle ritenute mensili che vengono effettuate per tale scopo sugli stipendi maggiorati degli ufficiali in servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 168, a partire dal 1° luglio 1967 è abolita la disposizione che rivaluta di tre volte lo assegno speciale di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 371, da corrispondere agli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo anteriormente al 1° gennaio 1946.

Agli stessi è dovuto l'aumento nella stessa misura dovuta agli altri ufficiali cessati dal servizio dopo tale data.

ART. 2.

È fatta salva la facoltà del Ministro della difesa di variare, in misura uniforme, con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa Ufficiali » le misure dell'assegno speciale alle categorie che ne hanno diritto, in relazione alle disponibilità dell'apposita gestione.

ART. 3.

All'onere finanziario di cui al precedente articolo 2, sarà provveduto a mano a mano che i fondi a disposizione della « Cassa Ufficiali » subiscano aumenti in dipendenza delle maggiori quote tratte dagli stipendi maggiorati degli ufficiali in servizio.